



## AUGE - ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI IN EUROPA

Membro ufficiale dell'Union Internationale des Huissiers de Justice  
Membro del progetto EJE e E.J.L. co-finanziati dall'Unione Europea >  
European Judicial enforcement  
Membro fondatore della Camera Europea degli Ufficiali Giudiziari

ROMA 14 MARZO 2019

### ALLA COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA SENATO DELLA REPUBBLICA

**L'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa (A.U.G.E.)** è l'associazione Italiana di categoria che rappresenta la gli ufficiali giudiziari presso le istituzioni nazionali, europee ed internazionali.

L'A.U.G.E. è membro permanente dell'Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari (U.I.H.J.), membro fondatore della Camera Europea degli Ufficiali Giudiziari (C.E.H.J.), e da circa 20 anni contribuisce attivamente nei processi di riforma della giustizia civile nazionale ed europea, mettendo al centro della sua azione la tutela e la garanzia dei diritti di ogni cittadino.

**L'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa**, ha un ruolo attivo nella diffusione di buone pratiche e procedure nell'ambito della giustizia civile, contribuisce attivamente alla formazione continua degli ufficiali giudiziari e alla diffusione della cultura giuridica in ambito professionale.

**L'efficienza della giustizia**, la salvaguardia del credito e la tutela dei diritti dei cittadini, rappresentano sempre più una priorità per uno stato moderno basato sul diritto che voglia competere in un modo globalizzato.

Al fine di ridurre i tempi del recupero dei crediti, l'AUGE propone alcune modifiche al c.p.c. che se applicate migliorerebbero notevolmente il processo esecutivo italiano con evidenti ripercussioni sulla competitività dell'intero Paese.

Si evidenzia la necessità da parte del Ministero della Giustizia di dare piena attuazione al vigente articolo 492 bis c.p.c. - *in vigore sin dal 2014* - che affida l'attività di ricerca telematica dei beni del debitore all'ufficiale giudiziario e che a regime ridurrebbe notevolmente costi e tempi delle procedure esecutive.

Sarebbe auspicabile **l'abrogazione dell'atto di precetto** che, oltre a rappresentare un ostacolo rispetto alle richieste di procedure esecutive provenienti dagli altri Paesi essendo un adempimento presente solo in Italia, rallenta senza motivo l'inizio della fase esecutiva.

Ad ogni modo, una riforma del processo esecutivo volta alla riduzione dei tempi e al recupero di efficacia, dovrebbe necessariamente passare per il potenziamento e ripensamento del ruolo dell'ufficiale giudiziario, che è fermo ad uno statuto del 1959 - dando organicità alla materia con l'istituzione di un **codice di procedura civile dell'esecuzione**.

### **PRIORITÀ**

Di seguito riportiamo in breve alcune priorità che se affrontate adeguatamente potrebbero contribuire significativamente al miglioramento del servizio reso dalla giustizia al cittadino.

- 1. NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 CODICE DI PROCEDURA CIVILE**
- 2. NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 143 CODICE DI PROCEDURA CIVILE**
- 3. ARTICOLO 491 (INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE)**
- 4. ARTICOLO 492 CODICE DI PROCEDURA CIVILE**
- 4bis. ARTICOLO 492 BIS**
- 5. APERTURA FORZATA**
- 6. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DIRETTO- ARTICOLO 543 bis**
- 7. CONSTATAZIONE**
- 8. RECUPERO CONSENSUALE**
- 9. ISTITUZIONE DI NUOVI TITOLI ESECUTIVI.**
- 10. FORMAZIONE**
- 11. DIRITTO UNICO NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI**
- 12. INTEGRAZIONE UNEP PROCESSO CIVILE TELEMATICO**
- 13. STATUTO**

#### **1.RIFORMULAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 CODICE DI PROCEDURA CIVILE.**

L'attuale formulazione dell'art. 140 c.p.c. presenta molteplici criticità legate principalmente all'obbligo per l'ufficiale giudiziario di ricorrere al servizio postale. Le maggiori problematiche si riscontrano in ordine alla tempistica di recapito del predetto avviso e nella prova dell'avvenuto recapito con la restituzione dell'avviso di ricezione non prima di 30 giorni. Inoltre l'avviso di ricezione in molti casi viene smarrito o torna al mittente con la dicitura sconosciuto, con evidenti ripercussioni negative sull'intero processo.

Al fine di imprimere celerità e certezza alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario, svincolandola dalle disfunzioni del servizio postale, l'AUGE ritiene fondamentale eliminare il ricorso al servizio postale per la notifica dell'avviso ex art. 140 cpc e prevedere **un ulteriore accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario.**

In pratica, in caso di assenza del destinatario dell'atto, l'Ufficiale Giudiziario come già avviene con la normativa vigente depositerebbe copia dell'atto nella casa comunale, procederebbe all'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, **in aggiunta si potrebbe ipotizzare un sistema di doppio accesso dell'Ufficiale Giudiziario**, prevedendo che nel secondo accesso si svolgano le attività attualmente demandate al servizio postale, notificando così un ulteriore avviso di avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale. In questo caso la notificazione si perfezionerebbe per il destinatario dalla data di notifica (accesso) del secondo avviso o comunque decorsi dieci giorni dalla data di affissione del primo avviso.

E' inconcepibile che una notificazione effettuata personalmente dall'Ufficiale Giudiziario sia vincolata all'attività dell'agente postale.

## 2. NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 143 CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L'AUGE ritiene fondamentale integrare tale articolo nel caso in cui l'ultima residenza conosciuta di un qualsiasi cittadino è fuori dal territorio italiano e risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. L'AUGE in questi casi propone di prevedere che l'Ufficiale Giudiziario possa perfezionare la notificazione depositando l'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o domicilio conosciuto nel territorio italiano quando:

1. il destinatario è un cittadino nato all'estero ed è rientrato nel proprio paese;
2. all'ultima residenza o domicilio estero è irreperibile o sconosciuto ( e quindi inapplicabile l'articolo 142 codice di procedura civile);
3. il notificante ha tentato con esito negativo la notificazione in virtù di convenzioni e regolamenti internazionale.

*In questi casi poiché non è possibile il deposito nella casa comunale o in quello di nascita, per ovvie ragioni, l'unico rimedio è a volte – ma non sempre concesso – il ricorso all'articolo 151.*

## 3 ARTICOLO 491 (INIZIO DELL'ESPROPRIAZIONE)

Molto spesso succede che dopo un pignoramento mancato o chiuso il creditore precedente deve rinotificare l'atto in quanto il precetto è divenuto inefficace. La norma vigente prevede che solo il pignoramento fruttuoso interrompe i termini dell'atto di precetto. Prevedere invece che **l'espropriazione forzata inizia con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario nel luogo di esecuzione** consentirebbe al creditore, una volta dato impulso all'azione esecutiva di evitare di rinotificare l'atto di precetto – attualmente inefficace dopo novanta giorni – e di avere più tempo per procedere ad ulteriori indagini patrimoniali nell'ipotesi di pignoramento negativo o di domicilio chiuso.

## 4 - ARTICOLO 492 CODICE DI PROCEDURA CIVILE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In un periodo di crisi economica, si potrebbe prevedere che su specifica **autorizzazione della parte istante**, l'Ufficiale Giudiziario potrebbe rinviare l'esecuzione qualora il debitore versi a titolo di acconto una somma direttamente nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario

## 4 bis - ARTICOLO 492 BIS CODICE DI PROCEDURA CIVILE - INDAGINI

L'AUGE ritiene che sia prerogativa del potere statale l'indagine della consistenza patrimoniale del debitore, al fine di contemperare gli interessi del creditore con i diritti del debitore e dunque esprime un giudizio negativo sulla possibilità di devolvere tale attribuzione ai legali delle parti.

Per quanto concerne l'indagine patrimoniale preventiva così come prevista con l'introduzione dell'art. 492-ter, potrebbe ben essere adottata se svolta dall'ufficiale giudiziario e a seguito dell'ottenimento di un titolo esecutivo.

Non si comprende inoltre come l'introduzione dell'articolo 492-ter possa superare le inadempienze del Ministero della Giustizia e di tutti gli uffici preposti che di fatto da più di 4 anni ritardano l'attuazione del 492-bis. L'introduzione del 492-ter non tiene in giusta considerazione l'impatto positivo che avrebbe l'articolo 492 bis se il Ministero della Giustizia, dopo oltre 4 anni, rendesse operativo quanto stabilito dalla legge che ha introdotto il predetto articolo 492 bis.

Basti pensare alla dinamica operativa prevista dal citato articolo in capo all'Ufficiale Giudiziario il quale in tempi ristrettissimi sarebbe in grado di dar corso all'esecuzione immediatamente dopo aver messo a nudo il patrimonio del debitore (notificazione ed esecuzione senza attendere ulteriori impulsi da parte del creditore precedente). Inoltre non è da trascurare la questione " **riservatezza dei dati**" tenendo conto che c'è una grossa differenza tra le indagini effettuati da circa tremila funzionari dello Stato e 300.000 liberi professionisti.

Ad onor del vero l'unica modifica all'articolo 492 bis che ci sentiamo di proporre, riguarda l'istanza di autorizzazione rivolta al Presidente del Tribunale, che oltre a gravare il creditore di un ulteriore contributo unificato di euro 43, rappresenta una duplicazione di attività, infatti è attività ordinaria dell'ufficiale giudiziario verificare il diritto a procedere ad esecuzione forzata del creditore.

#### **5. APERTURA FORZATA DOPO IL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 513 È AGGIUNTO:**

Oggi l'ostacolo maggiore per l'Ufficiale Giudiziari, quando deve procedere all'apertura forzata con sostituzione della serratura, è legato al luogo di custodia delle nuove chiavi.

In questi casi si potrebbe prevedere che In caso di apertura forzata con sostituzione della serratura, le chiavi, quando non è possibile consegnarle al debitore o familiare convivente, siano depositate presso la locale stazione dei carabinieri o a persona disponibile e designata dall'Ufficiale Giudiziario in busta chiusa e sigillata. Ovviamente per consentire al debitore di rientrare l'Ufficiale Giudiziario dovrebbe lasciare un avviso nella cassetta della posta o, in mancanza, mediante affissione di avviso in busta chiusa sulla porta d'ingresso

#### **6. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

Per ridurre i tempi nel procedimento previsto dall'articolo 543 c.p.c. si potrebbero ipotizzare due soluzioni:

1. Ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile davanti l'ufficiale giudiziario velocizzando e snellendo tutta l'attività procedurale legata alle comunicazioni attualmente previste dando un effetto immediato della pretesa creditizia.

2. inserire un nuovo articolo 543 bis - **Pignoramento presso terzi DIRETTO** - e prevedere che: **"In alternativa a quanto dispone l'articolo 543, il pignoramento si esegue con atto dell'Ufficiale Giudiziario, secondo le forme previste dal libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, in cui intima al terzo, dopo che lo stesso ha specificato**

**di quali somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento, di sospendere e vincolare ogni pagamento relativamente alle somme pignorate.**

**Copia del relativo processo verbale deve essere notificato al debitore entro dieci giorni dalla data di esecuzione."**

Il pignoramento presso un terzo diretto, con i limiti relativi alla sola competenza territoriale, ridurrebbe non solo i tempi di recupero ma consentirebbe di ridurre il carico di lavoro dei giudici in quanto non è prevista l'udienza, ma solo eventuali opposizioni così come succede di regola per i pignoramenti mobiliari. In pratica si tratta di estendere anche ai crediti quanto già prevede l'art. 513 C.P.C. in relazione al pignoramento di cose presso un terzo.

## **7. CONSTATAZIONE**

L'istituto della constatazione è un procedimento esistente in quasi tutti i paesi industrializzati ed europei affidato all'agente di esecuzione (Ufficiale Giudiziario, huissier de justice, ect..).

*Il verbale di constatazione è un atto giuridico che consente a una parte di preconstituire una prova, sia nel corso di un procedimento giudiziario sia al di fuori di qualsiasi controversia. Il processo verbale di constatazione effettuato da parte dell'ufficiale giudiziario è una sorta di "fotografia" neutra che permette di stabilire la prova dell'esistenza di una situazione materiale determinata in un momento determinato. Lo status speciale dell'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, ha consentito, in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, uno sviluppo considerevole di questa attività.*

*Il verbale è utilizzato in molti ambiti, come in quello locativo per redigere un inventario di ingresso o uscita, in quello delle costruzioni per constatare difetti, danni e vizi latenti, nel diritto familiare per constatare ad esempio l'omessa presentazione di minore, nel commercio per constatare un ritardo nelle consegne o la consegna di un prodotto difettoso e così via.*

## **8 - RECUPERO CONSENSUALE**

Si può affermare che già oggi, l'Ufficiale Giudiziario svolge questa attività nel momento in cui notifica il precetto o nel primo accesso di esecuzione.

*Istituire tale attività significherebbe anche limitare l'intervento di alcune agenzie di recupero credito che a volte agiscono al limite della legalità. Inoltre questo tipo di intervento da parte di un professionista "affidabile" riduce notevolmente il contenzioso.*

*Esempio: Si può richiedere ad un ufficiale giudiziario il recupero di importi relativi a canoni di locazione arretrati.*

*Al solo fine indicativo si potrebbe ipotizzare un articolo che recita;*

**" L'ufficiale giudiziario è autorizzato ad attuare il recupero dei crediti in via cosiddetta amichevole. In tal senso l'ufficiale giudiziario, nominato da un creditore non in possesso di un titolo esecutivo, può attuare misure non coercitive volte al recupero del credito presso il debitore. L'ufficiale giudiziario indica al debitore il termine entro il quale, se il debito non è stato saldato, il creditore avvierà un'azione legale volta all'ottenimento di un titolo esecutivo.**

**L'Ufficiale Giudiziario è autorizzato altresì, su istanza di una o di entrambi le parti processuali o su delega del giudice dell'esecuzione nel corso di un procedimento esecutivo, di tentare un accordo amichevole per la composizione dell'azione esecutiva nonché di formulare una proposta per la soluzione della stessa."**

#### **9. ISTITUZIONE DI NUOVI TITOLI ESECUTIVI.**

La possibilità per l'Ufficiale Giudiziario di emettere un titolo esecutivo è stata già riconosciuta dall'ultima riforma sulle esecuzioni mobiliari (articolo 492 codice di procedura civile).

Ad esempio si potrebbe prevedere che l'Ufficiale Giudiziario possa emettere titoli esecutivi con:

1. un verbale di constatazione che accerti che il conduttore ha abbandonato l'immobile da lui occupato senza riconsegnare le chiavi al proprietario. In questo modo si eliminerebbero lunghi e farraginosi processi civili ;  
oppure:

2. nelle ipotesi in cui il creditore può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifico interpello dell'ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito.

#### **10 - FORMAZIONE**

Come già previsto per i magistrati, riteniamo sia preciso compito dell'amministrazione prevedere un percorso di formazione continua anche per gli Ufficiali Giudiziari ed il personale UNEP.

Inoltre, al fine di evitare che i costi possano gravare sulle casse dello Stato si potrebbe prevedere che una percentuale sui diritti riscossi sia destinata ad un fondo comune così come per le spese d'ufficio degli Ufficiali Giudiziari.

*A tal proposito la Commissione Europea scrive. " Pour la bonne administration de la justice, il est important que la qualité de l'exécution soit garantie. Une formation professionnelle de haute qualité est importante pour l'administration de la justice et pour accroître la confiance des usagers dans leur système juridictionnel. »*

Per quanto concerne la formazione con modalità telematica, la rivoluzione dell'e-learning nel campo della formazione ha portato notevoli cambiamenti nell'ottica dell'aggiornamento professionale. L'e-learning rappresenta un compromesso efficace tra la formazione tradizionale in presenza e la formazione *technology based*, dal momento che riesce a coniugare aspetti dell'una e dell'altra permettendo di costruire percorsi formativi altamente efficaci.

Su questo ultimo punto, l'Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa, unitamente alla Camera Europea degli ufficiali giudiziari hanno beneficiato di un finanziamento della Commissione europea, della durata di due anni – 2013/2015 – per l'attuazione del progetto EJM (e-learning), che mirava a fornire una formazione interattiva e-learning sugli strumenti europei a tutti gli ufficiali giudiziari.

Al fine di rendere più comprensibile il contenuto della proposta trascrivo in un ipotetico articolo quanto accennato:

È istituito l'ente di diritto pubblico "Scuola di Alta Formazione degli Ufficiali Giudiziari" presso il Ministero della Giustizia che fornirà alla Scuola le strutture necessarie, anche in sede decentrata, per il suo funzionamento.

I Funzionari U.N.E.P. ed gli Ufficiali giudiziari hanno l'obbligo deontologico di aggiornare e migliorare la propria preparazione professionale partecipando ad attività ed eventi di formazione continua in tutte le materie sia giuridiche sia tecnico-scientifiche che siano attinenti all'espletamento della propria funzione.

I corsi di aggiornamento e formazione possono essere organizzati anche con modalità telematica, purché sia possibile documentare la partecipazione (**e-learning**)

Il controllo contabile e la vigilanza sull'attività della Scuola spettano al Ministero della Giustizia.

**La Scuola è finanziata mediante il versamento del due per cento sui diritti di cui all'articolo 34 e 37 del T.U. Spese di Giustizia.**

## 11. DIRITTO UNICO NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

I diritti di notifica e d'esecuzione percepiti dall'ufficiale giudiziario **sono invariati dall'anno 1991**. Questa "dimenticanza" ha comportato e comporta notevoli danni alle casse dello Stato in rapporto alla descritta particolare retribuzione degli ufficiali giudiziari, in quanto la massa degli importi percepiti vengono incamerati e nel caso in cui non si raggiunga il minimo stipendiale sono integrati dallo Stato con un'indennità detta appunto integrativa.

Appare chiaro quindi che incrementando i diritti, la quota a carico del Ministero della Giustizia dell'indennità integrativa prevista dall'art. 148 del DPR 15.12.1959 n. 1229, subirebbe una notevole contrazione realizzando un risparmio di spesa quantificabile in milioni di euro, considerato che per l'anno 2008 l'Erario ha subito un esborso per integrare gli stipendi degli ufficiali giudiziari pari a circa 54 milioni di Euro.

*Si trascrive per chiarezza i diritti oggi in vigore - ribadisco mai modificati dal 1991 - e quelli che riteniamo equi:*

### **VIGENTE. ARTICOLO 34. Importo dei diritti - notificazioni**

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

- a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
- b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
- c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

### **VIGENTE - ARTICOLO 37 - Diritto di esecuzione.**

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

**L'articolo 34 è sostituito dal seguente:**

### **Articolo 34. Importo dei diritti – notificazioni a richiesta di parte**

1. Il diritto è dovuto nella seguente misura:

- a) per gli atti aventi un destinatario euro 10,00;
- b) per ogni altro destinatario, dopo il primo, il diritto unico di cui al punto precedente è incrementato di euro 5.

**L'articolo 37 è sostituito dal seguente:**

### **ARTICOLO 37 - Diritto di esecuzione.**

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 5000/00: euro 10,00;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 5000 e fino a euro 10.000/00: euro 20,00;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 10.000/00 o di valore indeterminabile: euro 25,00.

## 12. INTEGRAZIONE UNEP PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L'integrazione di quest'ufficio nel processo di informatizzazione della Giustizia, nel PCT e nel SNT, costituisce un tassello fondamentale per la modernizzazione e l'efficienza di tutto il sistema giudiziario. Questo passaggio è stato colpevolmente trascurato, con il risultato di impedire l'aggiornamento del servizio alle esigenze dei tempi nel XXI secolo. La possibilità per l'utente di utilizzare sistemi di pagamento elettronici e richiedere a mezzo PEC una notifica o un'esecuzione all'ufficiale giudiziario, senza doversi necessariamente recare fisicamente allo sportello dell'UNEP, ottenendone poi l'esito con relata o con verbale sempre a mezzo PEC, deve costituire la modalità ordinaria di funzionamento. In tal senso è in fase avanzata di sviluppo un progetto pilota a Milano (il cosiddetto "Progetto Tablet") che riteniamo debba essere al più presto sperimentato, con l'obiettivo dell'estensione a tutte le altre sedi.

## 13 STATUTO

*Riteniamo fondamentale dare attuazione alla raccomandazione del 10 dicembre 2009, approvata all'unanimità da tutti i Paesi aderenti alla CEPEJ – Commissione europea per l'efficacia della giustizia - di istituire un nuovo statuto professionale che rettifichi e sostituisca l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari istituito con il D.P.R. 29 dicembre 1959 n.1229, secondo le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali ed europei a cui l'Italia aderisce.*

*Un nuovo statuto che consenta anche all'Ufficiale Giudiziario italiano di dare competitività in relazione all'armonizzazione delle legislazioni e rendere efficaci l'applicazione dei diversi regolamenti U.E. in merito alle esecuzioni forzate.*

A tal proposito la Commissione Europea scrive:

*“ 30. Au sein des États ayant mis en place des instances professionnelles d'agents d'exécution, l'adhésion des agents à l'organe représentatif devrait être obligatoire.*

*31. Le statut des agents d'exécution devrait être clairement défini par les États avec pour objectif d'offrir aux citoyens et aux acteurs économiques un professionnel de proximité indépendant, qualifié, responsable, disponible, motivé, et efficace.*

*32. Lorsque les agents d'exécution sont employés par l'État, ils devraient bénéficier de conditions de travail appropriées, des ressources matérielles adéquates et du personnel suffisant. Par exemple, ils devraient pouvoir travailler en ayant à leur disposition du matériel informatique opérationnel et moderne (ordinateurs, téléphones, télécopieurs, Internet, programmes informatiques dédiés et évolutifs) ainsi que des moyens de transport adaptés et en nombre suffisant pour assurer une efficacité optimale dans leur mission. »*

Il Presidente AUGÉ  
Arcangelo D'Aurora  
3472358950

[angelo.daurora@gmail.com](mailto:angelo.daurora@gmail.com)    [www.auge.it](http://www.auge.it)